



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/10/2025



Art. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Agordo riconosce e promuove il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di sinergia tra settore pubblico e privato, al fine di favorire la partecipazione alla vita della comunità, la coesione sociale e di migliorare e sviluppare i servizi comunali. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina il “Servizio di Volontariato Civico per la Cittadinanza Attiva” come espressione del contributo concreto del singolo al benessere della collettività. Esso è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza partecipativa, con l'obiettivo più profondo, specialmente rivolto ai giovani, di radicare nella comunità forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo dell'Ente, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i cittadini stessi. L'apporto dei cittadini riguarda la cura e l'arricchimento dei beni comuni urbani e il sostegno all'erogazione di servizi per il bene collettivo, in particolare attuazione degli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. In particolare, applicando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione Comunale assume il dovere di sostenere e valorizzare il Servizio di Volontariato Civico come autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale. Il presente Regolamento rappresenta lo strumento per attuare il citato principio, offrendo una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui il Comune e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di concorrere al benessere del proprio territorio. Le relative disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini richieda la collaborazione o risponda a una sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di svolgimento del servizio di volontariato civico da parte di singoli individui. L'attività di volontariato svolta dalle associazioni rimane disciplinata dalle normative vigenti in materia.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I cittadini prestano l'attività di “volontariato civico” in forma volontaria e gratuita nell'ambito delle attività di interesse pubblico di competenza comunale non espressamente precluse o riservate a soggetti specifici individuati da norme statali, regionali o comunali. Il volontariato civico può essere prestato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:

- tutela, conservazione, manutenzione e custodia di aiuole, fioriere, giardini, viali, prati, sentieri, aree verdi degli spazi ed edifici pubblici e dei cimiteri;
- piccoli lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici di proprietà comunale;
- tutela del patrimonio comunale, con particolare riguardo alla pulizia di superfici murali imbrattate, ringhiere e recinzioni;
- prestazioni di supporto funzionali al servizio di Protezione Civile;
- attività di educazione ambientale;



- attività di vigilanza presso gli accessi scolastici o attività di sorveglianza generica, con esclusione di quelle di competenza della Polizia Locale;
- attività di socializzazione in favore di anziani e bambini, nonché accompagnamento su autobus o scuolabus in occasione di servizi organizzati dal Comune o dagli istituti scolastici;
- attività di supporto nell'ambito di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale o folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- attività di informazione e orientamento al pubblico in occasione di eventi culturali o sociali;
- sorveglianza dei parchi gioco e dei percorsi naturalistici;
- attività di supporto nell'ambito dei progetti della biblioteca, della promozione culturale, della valorizzazione del patrimonio storico-artistico e dei servizi scolastici, ricreativi e socio-assistenziali di competenza comunale;
- attività di supporto agli Uffici del Comune per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

È fatta salva la facoltà di autorizzare i volontari allo svolgimento di ulteriori attività non comprese nell'elenco sopra riportato, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica al presente Regolamento. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non creano alcun vincolo organico con il Comune né obbligo prestazionale (ferma restando l'osservanza delle disposizioni impartite dal responsabile utilizzatore), si integrano, senza sostituirli, con i servizi resi da soggetti del Terzo Settore e si inseriscono in modo meramente complementare e ausiliario nell'azione del Comune di Agordo. Il servizio non darà mai luogo a un obbligo giuridico di prestare attività, a una relazione sinallagmatica tra prestazione e retribuzione, né all'esercizio di poteri repressivi e/o impositivi da parte del Comune, fatta salva la cancellazione dall'Albo. Resta ferma la tutela ordinaria per il risarcimento del danno, senza alcun aggravio di posizione per il volontario rispetto a qualsiasi altro cittadino che entri in relazione con il Comune. È sempre ammesso il recesso da parte del volontario, previo semplice avviso al Comune affinché si possa provvedere alla sua cancellazione dall'Albo, qualora tale sia l'oggetto del recesso, e/o alla sua sostituzione negli specifici compiti. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi significativi. In nessun caso l'attività del volontario potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare direttamente servizi istituzionali dell'Ente, né potrà comportare la soppressione di posti in dotazione organica, la rinuncia alla copertura di posti vacanti o pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Art. 4 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione intende incoraggiare i cittadini solidali senza entrare in conflitto con le associazioni che erogano servizi, gestendo l'ampia offerta di volontariato al fine di consolidare una risorsa generativa per la comunità. L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.



Art. 5 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

È istituito presso il Comune di Agordo un Albo nel quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di manifestare la propria disponibilità per le attività di cui al precedente art. 3. L'Albo è gestito dall'Ufficio Segreteria, che curerà gli adempimenti relativi all'iscrizione, alla cancellazione e all'aggiornamento dello stesso. L'iscrizione all'Albo a titolo individuale è compatibile con l'appartenenza ad associazioni, a condizione che non vi sia sovrapposizione con le attività già oggetto di accordi tra il Comune e le associazioni di appartenenza. L'Albo sarà aggiornato periodicamente con le nuove iscrizioni pervenute e con la cancellazione dei soggetti non più disponibili, di coloro che non possiedono più i requisiti per svolgere le attività e di coloro che si rifiutino di eseguire i servizi secondo le indicazioni del coordinatore.

Art. 6 - REQUISITI RICHIESTI

Le persone che intendono svolgere attività di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:

1. Aver compiuto il diciottesimo anno di età. Per i minori che abbiano compiuto sedici anni, l'ammissione è subordinata alle condizioni specificate all'art. 7. In entrambi i casi è richiesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività.
2. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che incidano sulla moralità pubblica e non avere procedimenti penali in corso che, secondo la normativa vigente, precludano l'accesso al pubblico impiego.
3. Non ricoprire cariche istituzionali, tra quelle previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., all'interno del Comune di Agordo.
4. Non avere liti pendenti o situazioni di irregolarità tributaria, a seguito di emissione di avviso di accertamento, nei confronti del Comune di Agordo.
5. Se cittadini extracomunitari, essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Art. 7 - MODALITÀ DI ACCESSO

Le persone interessate a svolgere attività di volontariato civico devono presentare domanda di iscrizione all'Albo di cui all'art. 5, redatta in carta semplice sul modello reso disponibile dal Comune. In caso di cittadini minorenni che abbiano compiuto i sedici anni, la richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o da chi ne esercita la potestà. Nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, le preferenze per l'attività da prestare e le disponibilità temporali. Dovrà inoltre essere autodichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e allegata una copia di un documento di identità in corso di validità. L'Amministrazione Comunale, valutate le domande, provvede alla formazione dell'Albo dei volontari e ne dà comunicazione ai richiedenti. Nei casi di accertata inopportunità, comunica all'interessato le motivazioni dell'esclusione.

Art. 8 - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO



In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 3, le attività di volontariato civico rivestono carattere occasionale e non vincolano i volontari ad alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti del Comune di Agordo. Le attività di volontariato civico sono prestate a titolo gratuito e non configurano alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione, né possono dar luogo a diritti di precedenza o preferenza nei concorsi pubblici indetti dal Comune. È esclusa, altresì, ogni forma di rimborso spese per l'attività svolta. I volontari non sono titolari dell'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'attività di volontariato è coordinata dall'ufficio comunale responsabile del progetto o dell'iniziativa a cui i volontari aderiscono. Il responsabile del servizio può invitare il volontario a un colloquio conoscitivo al fine di verificare l'attitudine e le predisposizioni individuali in relazione alle attività per cui è stata espressa preferenza. I volontari vengono impiegati sulla base di un piano concordato, tenuto conto della loro disponibilità, capacità e potenzialità. Prima di avviare l'attività, ai volontari verranno fornite tutte le informazioni di base necessarie al suo svolgimento. Allo scopo di instaurare il rapporto di collaborazione tra l'Amministrazione e i singoli volontari, il responsabile utilizzatore adotta un apposito provvedimento. In esso si specifica che l'assegnazione al servizio è disposta in osservanza del presente Regolamento e della domanda del volontario, escludendo pertanto qualsiasi meccanismo di sinallagma contrattuale e ogni obbligo prestazionale che non sia il rispetto delle indicazioni operative impartite dal responsabile stesso. Tale provvedimento viene firmato per accettazione dal volontario, che ne riceve copia. La determinazione di orari e modalità di svolgimento delle attività, concordata tra i volontari e i responsabili di servizio, costituisce mera modalità di espletamento dell'attività e non ne configura in alcun modo la natura di rapporto di tipo subordinato. L'organizzazione delle attività avrà cura di tutelare il segreto d'ufficio, la protezione dei dati personali degli utenti e la riservatezza dei documenti. Ai volontari, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 21 del medesimo decreto. Sussiste pertanto l'obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi alle normative vigenti, qualora necessari in relazione alla tipologia di impiego, e di essere muniti di apposita tessera di riconoscimento. In tutte le situazioni di scarsa visibilità e nei servizi resi su strada dovrà essere sempre indossata una pettorina ad alta visibilità. È tassativamente vietato l'utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), di scale portatili, l'effettuazione di lavori in quota e l'uso di attrezzature che richiedano una formazione specifica, nonché l'impiego di qualsiasi sostanza chimica pericolosa.

Art. 10 - ATTREZZATURE E MEZZI

Per l'espletamento dei servizi, i volontari dovranno utilizzare in via prioritaria attrezzature proprie, previo assenso dell'Amministrazione su richiesta motivata del volontario. L'Amministrazione Comunale potrà fornire, qualora disponibile, attrezzatura propria, da affidare ai singoli volontari, i quali ne assumeranno la responsabilità di custodia e uso fino alla riconsegna. Tutte le attrezzature, sia di proprietà dei volontari sia dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere a norma e in perfetto stato di manutenzione. I volontari che avranno ricevuto in dotazione attrezzature comunali dovranno riconsegnarle all'Amministrazione al termine del rapporto di collaborazione o a semplice richiesta del responsabile del servizio di riferimento. Tutti



i materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività sono a carico dell'Amministrazione Comunale. L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni spettanti al volontario, in base alla tipologia delle mansioni, deve risultare dall'atto scritto del responsabile utilizzatore che formalizza l'inizio dell'attività per il singolo volontario. Nello svolgimento del servizio, i volontari potranno essere autorizzati all'uso di risorse strumentali dell'Ente (quali apparecchiature, automezzi, telefono) per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE

I cittadini iscritti all'Albo che svolgono attività di volontariato civico sono coperti da assicurazione, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi. I volontari sono comunque responsabili in proprio per i danni causati con dolo o colpa grave. Il Comune, su richiesta del volontario, rilascia un documento attestante l'attività svolta. Il Comune comunica ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, attraverso i mezzi di comunicazione concordati. I dati personali del volontario sono trattati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per le sole finalità del presente Regolamento.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL VOLONTARIO

Ciascun volontario è tenuto a:

- svolgere le attività esclusivamente per spirito di partecipazione alla vita della comunità, in forma gratuita e senza che questa assuma alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei progetti approvati dall'Amministrazione, in coordinamento con gli altri volontari e con i responsabili dei singoli progetti, assicurando un'adeguata continuità per il periodo di tempo stabilito;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolge l'attività;
- operare nel rispetto delle funzioni e dei ruoli del personale del Comune con cui entra in relazione;
- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza;
- agire con spirito di responsabilità, impegno e lealtà, conformemente all'interesse pubblico e nel rispetto del presente Regolamento e delle leggi vigenti, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati.

I volontari sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio riguardo a informazioni e notizie di cui potrebbero venire a conoscenza in virtù dell'opera svolta. Sono altresì tenuti all'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali. Ai fini di una corretta programmazione, i volontari si impegnano a svolgere le attività concordate con continuità per il periodo stabilito. Sono tenuti a comunicare tempestivamente al referente dell'attività eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire. I volontari saranno dotati di un tesserino identificativo che ne consenta il riconoscimento da parte della cittadinanza.



Art. 13 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DEL SOGGETTO DELEGATO

Il Responsabile del servizio, o il coordinatore da questi delegato, ha il dovere di supervisionare il corretto svolgimento delle attività dei volontari. Ha altresì la facoltà e il dovere di sospendere la prestazione qualora:

- preveda un potenziale danno derivante dall'espletamento delle attività;
- riscontri l'inosservanza del presente Regolamento;
- accerti violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità.

Il Responsabile del servizio o il coordinatore deve verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, sopralluoghi o colloqui con i fruitori del servizio. L'Amministrazione Comunale, per insindacabili motivi, può richiedere l'interruzione del servizio prestato.

Art. 14 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dei volontari dall'Albo può avvenire per i seguenti motivi:

- rinuncia espressa del volontario;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nell'esercizio delle attività;
- rifiuto ingiustificato di svolgere le attività per le quali il volontario aveva dichiarato la propria disponibilità;
- accertamento di violazioni di leggi o regolamenti.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate e applicate nel senso più favorevole a promuovere la partecipazione dei cittadini alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani e al sostegno dei servizi pubblici. Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali".